

Corte di Cassazione – Sezione 1 Civile
Sentenza del 9 maggio 2008, n. 11554

Decadenza automatica del sindaco “incompatibile” e annullabilità delle delibere assembleari

Segnaliamo ai Colleghi, ove non ne avessero già presa debita visione, la sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2008, n. 11554, che affronta con estrema chiarezza almeno tre aspetti in tema di controllo legale dei conti di vivo interesse per la nostra professione, vale a dire:

- 1) l’incompatibilità tra la funzione di sindaco e quella di consulente;
- 2) la decadenza del sindaco “incompatibile”;
- 3) l’annullabilità di determinate delibere assembleari in difetto di regolare costituzione del collegio sindacale.

Incompatibilità

Secondo la Cassazione, “Il rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita” dal quale l’art. 2399 Cod. Civ. fa discendere l’ineleggibilità – e quindi la decadenza – del sindaco, non si identifica necessariamente solo con un rapporto contrattuale di durata, ma ricorre anche in presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti e, tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientela. “Se così non fosse” – chiosa la sentenza – “risulterebbe sin troppo agevole aggirare la norma e ne verrebbe comunque palesemente tradita la *ratio*, che risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di chi è incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo”.

Decadenza

Secondo la Suprema Corte, le eventuali situazioni di incompatibilità da cui sia colpito un sindaco di società operano di diritto, in automatico, senza la necessità di alcuna pronuncia assembleare (o di altro organo della società) che le faccia valere. Pur riconoscendo che sul punto la dottrina non è unanime, dunque, la Cassazione conferma il suo precedente orientamento, in considerazione del fatto che, il legislatore che pur di recente ha rivisitato l’art. 2399, non ha previsto al riguardo un procedimento accertativo. Procedimento che invece è stato previsto con riferimento alle società quotate, ove l’accertamento della decadenza dei sindaci spetta al consiglio di amministrazione o, in difetto, alla Consob (D.lgs. n. 58 del 1998, art. 148).

Annullabilità delle delibere

E’ forse l’aspetto più innovativo della sentenza in commento.

Partendo infatti dall’assunto che la decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale renda impossibile al collegio stesso operare correttamente con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, la Suprema Corte afferma che tale fattispecie “si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una ragione di illegittimità degli atti da esso compiuti”.

La Suprema Corte precisa inoltre che il vizio di costituzione del collegio sindacale non è di per sé idoneo ad incidere pure sulla legittimità degli atti compiuti da organi diversi, quali l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione, salvo che, "si tratti di atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico".

Tale nesso di consequenzialità si ravvisa, ad esempio, nel procedimento di approvazione del bilancio di esercizio ove, a parere della Suprema Corte, "l'illegittima costituzione del collegio sindacale è destinata ad inficiare la regolarità del procedimento di approvazione del bilancio sociale e della deliberazione assembleare che lo conclude, perché la relazione dei sindaci costituisce indiscutibilmente un momento essenziale di detto procedimento."

In conclusione, sarà di estremo interesse seguire l'orientamento della dottrina soprattutto sul tema di illegittimità delle delibere di altri organi societari in difetto di regolarità del collegio sindacale.

Sul piano della prassi professionale, sarà vieppiù necessario porre attenzione agli eventuali casi di incompatibilità cui potrebbe incorrere anche un solo componente di collegio sindacale, evento che, ribadendo quanto espresso dalla sentenza *de quo*, porterebbe all'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio, come di altri atti legati da un nesso di consequenzialità con gli atti del collegio stesso.